



Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa

Nota per indicazioni circa la documentazione per il differimento delle celebrazioni matrimoniali

A causa dell'epidemia da virus COVID-19, oltre alla sospensione delle celebrazioni feriali e festive della Santa Messa, sarà purtroppo necessario, per numerose coppie di nubendi, il differimento ad altre date delle già programmate celebrazioni nuziali. Come alcuni Confratelli hanno osservato, ciò comporterà una considerazione circa lo stato dei documenti che, a norma della legge canonica e civile, è obbligatorio premettere alle celebrazioni dei matrimoni.

Avendo consultato sull'argomento gli Uffici di Cancelleria e l'Ufficio Matrimoni, presento questa nota per essere di aiuto ai Parroci che si troveranno a gestire queste eventualità.

Come già sapete, in forza del Concordato stabilito tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica italiana, ogni parroco, nella celebrazione del matrimonio concordatario, diviene ufficiale di stato civile e, in virtù di ciò, è responsabile dell'istruttoria matrimoniale obbligatoria ed atta a rilevare eventuali invalidità e/o impedimenti alla celebrazione del matrimonio, a norma dei cann. 1066 e ss. del Codice di diritto canonico.

A norma dei nn.12-14 del Decreto Generale sul Matrimonio Canonico, all'Istruttoria matrimoniale, ovvero al cosiddetto processicolo, vanno sempre allegati: a) i certificati di battesimo uso matrimonio, b) i certificati contestuali che rilevano lo stato libero civile dei nubendi e, una volta effettuata l'indagine pre-matrimoniale, c) le pubblicazioni canoniche e, su richiesta del parroco che cura l'istruttoria, d) le pubblicazioni civili.

I **certificati contestuali** rilasciati dall'autorità civile, così come i **certificati di battesimo uso matrimonio**, hanno una **validità di sei mesi** a norma dell'art.41 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Si ricorda, inoltre, che, per effetto della legge n.183/2011, è venuta meno la possibilità di prorogare la validità di tali certificati oltre i sei mesi (con la c.d. autocertificazione circa l'immutato stato libero).

Di conseguenza, in forza dell'art. 99 c.c. (libro I, titolo VI, capo III, sezione II) **la validità delle pubblicazioni civili è di 180 giorni** (sei mesi), alla scadenza dei quali la pubblicazione si considera come mai avvenuta. Anche **le pubblicazioni canoniche**, a norma del n. 14 del D.G.M.C. **seguono lo stesso iter**.

Di conseguenza, se le nuove date per le celebrazioni di matrimonio, fissate in virtù del differimento causato dall'epidemia, vanno oltre i termini di validità dei documenti già prodotti, **le pubblicazioni civili e canoniche devono essere ripetute**, così come **dovranno essere nuovamente prodotti i certificati di battesimo uso matrimonio ed i certificati contestuali**.

Per conseguenza giuridica, ma soprattutto logica, va eseguita di nuovo anche l'Istruttoria matrimoniale.

Tenendo conto della particolare situazione che stiamo vivendo, possiamo venire incontro ai nubendi soltanto sul piano economico, ovvero, **per quanto riguarda la parte canonica, non chiedendo alcuna forma di pagamento o di contribuzione per le pratiche** che, scaduti i sei mesi di validità delle precedenti, dovessero essere ripetute in vista di una nuova data per la celebrazione del matrimonio.

Giunge notizia che, alla richiesta dei Parroci di avere informazioni in materia, alcune Amministrazioni comunali avrebbero espresso disponibilità a fornire una proroga di validità per le pubblicazioni civili, che sono l'elemento più stringente all'interno dell'intero assetto documentale matrimoniale, perché elemento su cui l'autorità ecclesiastica ordinaria non ha alcuna possibilità di sanazione.

Premesso che non conosciamo le prassi di ogni Comune, così come non siamo a perfetta conoscenza di tutta la disciplina della macchina amministrativa municipale, si chiede ai Parroci di informarsi presso il proprio Comune di appartenenza circa la possibilità di tale proroga di validità delle pubblicazioni civili, tenendo comunque presente quanto comunicato in questa nota, ossia ciò che, in merito, dice la legge.

Nel caso ci fosse tale disponibilità, vi chiediamo di informare la Cancelleria vescovile e l'Ufficio Matrimoni, perché si possa poi, nell'eventualità, insieme con me Vescovo decidere la prassi da adottare.

In Cristo, a tutti un cordiale saluto.

Aversa, 31 marzo 2020

+ *Angelo Spinillo*
Vescovo di Aversa